

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GENITORI DI SAN PAOLO D'ARGON

ART. 1 – COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita, ai sensi della Legge Regionale 6/12/1998 n. 23, l'Associazione dei Genitori di San Paolo d'Argon. L'associazione ha sede presso il Comune di San Paolo d'Argon, in Via del Convento, 26, e potrà spostare la propria sede o avere altre sedi nell'ambito del territorio comunale. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è ordinata secondo le norme del presente Statuto.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E PRINCIPI

L'Associazione è aperta a tutti i genitori degli alunni/studenti di San Paolo d'Argon, qualunque istituto scolastico frequentino, e a chiunque voglia aderirvi e sostenerla.

L'Associazione si ispira a principi democratici e si basa sulla solidarietà e sulla partecipazione promuovendo la formazione sociale, civile e culturale della persona.

L'Associazione è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, agisce nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana.

L'Associazione non ha scopo di lucro, può disporre di fondi, beni, riserve o capitali necessari alle attività proprie della vita dell'associazione stessa.

L'Associazione si basa su una struttura democratica in cui i soci hanno diritto di voto singolo, ed in cui tutte le cariche associative, gli incarichi e le prestazioni dei soci sono svolti a titolo gratuito, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute.

ART. 3 –FINALITA'

Le finalità dell'associazione sono:

1. individuare quanto concerne il bene e l'interesse dei figli sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, culturale ed educativo;
2. richiamare alla responsabilità dei genitori tutti i problemi posti dall'ambiente sociale in cui vivono i loro figli;
3. stimolare la partecipazione dei genitori alla vita ed alle attività degli istituti scolastici e dei loro organi collegiali, delle realtà istituzionali e delle associazioni del territorio;
4. promuovere e realizzare iniziative ed attività complementari, anche mediante acquisizione di attrezzature o beni;
5. promuovere iniziative ed attività di formazione per gli alunni ed i loro genitori.

ART. 4 – ATTIVITA'

L'associazione promuove, anche in collaborazione con realtà istituzionali e/o con altre associazioni presenti sul territorio:

1. iniziative ludico sportive;
2. iniziative ricreative, aggregative e di animazione;
3. acquisto di libri di testo;
4. corsi di recupero, ripetizioni con l'ausilio di studenti liceali od universitari;
5. iniziative sociali e civili atte a favorire il protagonismo giovanile.

Tali iniziative potranno anche avere come fine una raccolta di fondi per l'autofinanziamento o per solidarietà verso altri enti o associazioni analoghe.

ART. 5 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio direttivo;
3. il presidente.

Può essere inoltre costituiti il seguente organo:

1. Il collegio dei revisori dei conti

ART. 6 – SOCI

Possono far parte dell'associazione tutti i genitori o le persone deputate per legge a sostituirli, e che condividono i principi dell'art.2.

Può, altresì, far parte dell'associazione chiunque condivida i principi dell'associazione ed intenda sostenerla.

I criteri di ammissione degli aderenti sono i seguenti:

- a. nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione.
- b. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande dei nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione del registro degli aderenti dell'organizzazione.

I soci si impegnano, nei limiti delle loro possibilità, a partecipare e dare il proprio apporto diretto e personale all'associazione ed alle sue iniziative.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'associazione e a far parte dell'Assemblea.

Le prestazioni dei soci vengono svolte in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute.

Ai soci spetta il diritto di recesso, senza oneri.

I soci cessano di partecipare all'Associazione: per dimissioni volontarie, per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso, per decesso, per comportamento contrastante con gli scopi statutari, in particolare gli art. 2 e 3 dello Statuto, per persistente violazione degli obblighi statutari.

I soci sono esclusi dall'Associazione, con delibera motivata, dopo aver sentito le motivazioni dell'interessato, su convocazione del Consiglio Direttivo.

ART. 7 – ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci si riunisce una volta all'anno per approvare il bilancio economico ed il bilancio delle iniziative e delle attività svolte nell'anno trascorso, e per approvare le iniziative e le attività programmate nell'anno a venire.

Il Consiglio Direttivo può convocare l'assemblea in via straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

Le convocazioni, di norma, devono essere effettuate mediante invito scritto, al più tardi una settimana prima della convocazione ed in casi particolarmente urgenti mediante telefono.

L'assemblea è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci in regola con la quota annuale; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea per essere valide richiedono il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti.

ART. 8 – COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea:

1. decide il numero dei componenti del Consiglio Direttivo e la sua durata;
2. individua, decide ed approva gli indirizzi programmatici dell'associazione;
3. ogni anno approva il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo, bilanci sia economici sia delle iniziative e delle attività;
4. ha la facoltà di demandare il controllo del bilancio economico ad un Collegio di Revisori dei Conti individuato ad hoc ed i cui soggetti non facciano parte dell'associazione;
5. l'assemblea ha facoltà, a maggioranza assoluta di modificare il presente Statuto, nel rispetto delle caratteristiche, dei principi e delle finalità sancite negli art. 2 e art. 3.

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo attivo dell'associazione e viene eletto dall'assemblea ogni 3 (tre) anni, è costituito da n.4 (quattro) a n.12 (dodici) membri ed elegge al suo interno a maggioranza un presidente, che è il rappresentante legale dell'associazione, un vice-presidente, un segretario ed un tesoriere.

Nel caso di dimissioni del Presidente si dovrà procedere ad una nuova elezione del Consiglio, mentre eventuali consiglieri dimissionari verranno sostituiti da coloro che li seguono nella graduatoria espressa per l'elezione del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo tiene rapporti costanti con gli organi collegiali delle scuole, con gli Enti locali e con le varie istituzioni del territorio.

Le sedute del Consiglio sono convocate dal presidente o su richiesta della maggioranza dei consiglieri o su richiesta di almeno un terzo dei soci, e possono parteciparvi tutti i soci.

ART. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

E' composto da n.2 (due) membri, con la funzione di controllare l'andamento della gestione economica e finanziaria dell'associazione e comunicare le proprie valutazioni al Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci durante la convocazione annuale.

ART. 11 – BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essere direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del D.Lgs. 460/97, art. 10, comma 6, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ONLUSS che per legge, statuto, o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura o rete di solidarietà.

ART. 12 – PROVENTI DELL'ASSOCIAZIONE

I proventi dell'associazione sono costituiti dalle quote associative, da contributi degli associati, da contributi pubblici, da contributi, donazioni ed eredità di privati, da entrate derivanti da iniziative finalizzate all'autofinanziamento (feste, sottoscrizioni a premi, ecc)

ART. 13 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento viene deciso con il voto favorevole di due successive assemblee straordinarie convocate a distanza di almeno un mese.

I beni e le riserve finanziarie che residuano dopo lo scioglimento dell'associazione saranno devoluti ad istituzioni di analoga ispirazione culturale, operanti a favore dei genitori o delle famiglie, secondo la normativa vigente.

In nessun caso possono essere distribuiti beni o riserve finanziarie agli aderenti l'associazione.